

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**“FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI
AI SENSI DALL’ARTICOLO 144 DEL DECRETO
LEGISLATIVO NUMERO 50/2016 E DEL DECRETO
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
NUMERO 122/2017”**

Codice CIG: _____

INDICE

PREMESSA.....	3
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 – DESCRIZIONE – CARATTERISTICHE TECNICHE – QUANTITATIVI PRESUNTI	3
ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	4
ART. 4 – DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA E DURATA DEL SERVIZIO	5
ART. 5 – IMPORTO, AGGIUDICAZIONE E CORRISPETTIVO	6
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART. 7 – CONSEGNA DEL BADGE.....	7
ART. 8 – SISTEMA INFORMATICO	7
ART. 9 – UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI	7
ART. 10 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE.....	8
ART. 11 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	10
ART. 12 – VERIFICA REQUISITI	10
ART. 13 – STIPULAZIONE CONTRATTO.....	10
ART. 14 - EVENTUALI MODIFICHE E VARIAZIONI NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA.....	11
ART. 15 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO.....	11
ART. 16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO.....	11
ART. 17 – RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI	11
ART. 18 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ.....	12
ART. 19 - SUBAPPALTO	13
ART. 20 – GARANZIE DI BUONA ESECUZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO	13
ART. 21 – ACCETTAZIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO	13
ART. 22 – PENALI.....	13
ART. 23 - VINCOLO GIURIDICO E DEPOSITO CAUZIONALE	14
ART. 24 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE	14
ART. 25 – FACOLTÀ DI RECESSO	14
ART. 26 – DISPOSIZIONI.....	14
ART. 27 – FALLIMENTO O MORTE DELL’APPALTANTE O VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE.....	14
ART. 28 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI.....	15
ART. 29 - CODICE ETICO	15
ART. 30 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	15
ART. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
ART. 32 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	16

PREMESSA

Il presente Foglio Patti e Condizioni contiene le norme integrative della lettera di invito inviata relativamente alle modalità di partecipazione, di svolgimento e di aggiudicazione della procedura in oggetto.

ART. 1 – Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo mensa mediante la fornitura di buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti AnconAmbiente stimati in circa 58 (cinquantotto) del valore nominale pari ad euro 6,00, iva inclusa.

ART. 2 – Descrizione – Caratteristiche tecniche – quantitativi presunti

Il servizio sostitutivo di mensa deve essere gestito con sistema completamente informatizzato, basato su tessera personale a banda magnetica o con microprocessore (di seguito denominata “badge”) di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte “bancomat” per ogni dipendente avente diritto al buono pasto, fornite dall'appaltatore in abbinamento a rilevatori automatici, da installare obbligatoriamente presso tutti i locali convenzionati a cura e spese dell'appaltatore. I buoni pasto dovranno essere forniti attraverso una rete di esercizi situati nel territorio dell'AnconAmbiente, con i quali la ditta appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni; le prestazioni dovranno essere rese dai ristoratori esclusivamente previo inserimento del badge nel rilevatore automatico collocato in ciascun esercizio. La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei dipendenti dell'AnconAmbiente una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono, di pasti composti da generi alimentari di buona qualità organolettica.

La ditta appaltatrice dovrà stipulare apposite convenzioni con pubblici esercizi, dislocati sul territorio di competenza dell'AnconAmbiente. Gli Esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. del 18/11/2005 e delle prescrizioni del presente “Foglio Patti e Condizioni”, dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie, previste dall'art. 4 del D.P.C.M. 18/11/2005:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio; mense aziendali ed Interaziendali.

Gli Esercizi convenzionati dovranno:

- essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e, così come richiamato anche nell'art. 4 del menzionato D.P.C.M.;
- dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio;
- avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività e posti a sedere per la consumazione del pasto;
- esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio commerciale).

La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il numero di esercizi convenzionati indicati in offerta; il numero complessivo di esercizi offerto in sede di gara potrà variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto, salvo riduzioni dovute a cause di forza maggiore, da concordare preventivamente con l'AnconAmbiente. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'AnconAmbiente tali disdette, inviando le relative copie.

La ditta aggiudicataria dovrà sostituire tali esercizi, dandone idonea comunicazione all'AnconAmbiente entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della disdetta, con altri esercizi nelle immediate

vicinanze. L'AnconAmbiente potrà richiedere la sostituzione di esercizi convenzionati che non ritenga adeguati a prestare il servizio; potrà altresì richiedere un aumento del numero di esercizi convenzionati nelle località indicate o in altre località del territorio dell'AnconAmbiente, sulla base delle esigenze di servizio, senza aumenti di prezzo.

Ognuna delle sopra indicate richieste deve essere evasa dalla ditta entro 15 giorni consecutivi di calendario dal ricevimento delle stesse sulla legal mail gare@pec.anconambiente.it.

La ditta deve sottoporre a controlli sistematici gli esercizi convenzionati affinché siano assicurate le condizioni igieniche, di sicurezza e di decoro dei locali, con particolare riferimento al D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 e s.m.i. ed al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

La ditta è responsabile del corretto adempimento, da parte degli esercizi convenzionati, delle prescrizioni contenute nel presente FPC, del quale si fa garante. I rapporti con gli esercizi convenzionati fanno capo unicamente alla ditta; l'AnconAmbiente non avrà alcun obbligo nei confronti degli esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria deve impegnarsi a tenere l'AnconAmbiente indenne da ogni eventuale pretesa degli stessi.

Tutte le spese relative all'organizzazione ed alla fornitura del servizio oggetto del presente FPC sono a carico della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria deve fornire ogni sei mesi e ogni volta che l'AnconAmbiente ne faccia richiesta, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati in formato elettronico. L'AnconAmbiente si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli esercizi di ristorazione convenzionati e in caso di inadempimenti relativi all'applicazione del contratto procederà a formale specifica contestazione alla ditta appaltatrice.

ART. 3 – Descrizione del servizio sostitutivo mensa

La ditta deve fornire le seguenti prestazioni:

- organizzare il servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti dell'AnconAmbiente, attraverso una rete di locali di ristorazione con posti a sedere, come richiesto al precedente art. 2 del presente FPC;
- la somministrazione dei pasti per il personale dipendente, nel limite di un pasto al giorno, nella fascia oraria dalle ore 12.45 alle ore 13:30, nelle giornate di effettiva presenza in servizio, nei giorni feriali o, a richiesta dell'AnconAmbiente, anche nelle domeniche e festivi, in specifici locali nei quali i rilevatori automatici saranno abilitati per queste giornate, esclusivamente mediante utilizzo di un badge abilitato.

Il badge, utilizzabile solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa dovrà:

- a) essere utilizzato esclusivamente presso i gestori, convenzionati con la Ditta aggiudicataria, esercenti l'attività di ristorazione per la somministrazione di un pasto come previsto all'art. 2 del presente FPC;
- b) essere utilizzato di norma per la consumazione di un solo pasto al giorno (pranzo), in tutti i giorni feriali (inclusa la giornata di sabato per il personale autorizzato). Tale obbligo dovrà essere assolto nell'anno solare per dodici mesi anche per il periodo delle ferie estive;
- c) consentire il controllo della localizzazione, della data e dell'ora in cui avviene l'accesso, con fornitura mensile di file informatico, ai fini del riscontro della presenza lavorativa del dipendente;
- d) non potrà essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell'AnconAmbiente e i dipendenti potranno utilizzarlo esclusivamente per i giorni di effettiva presenza in servizio.
- e) non potrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti sostitutivi, non è cedibile e non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- f) il badge personale esclude ogni forma di accumulo o monetizzazione.

L'Appaltatore è sollevato da ogni responsabilità rispetto ad un uso del badge non conforme a quanto sopra indicato. Pertanto i badge dovranno riportare le seguenti informazioni minime:

- ◆ denominazione e LOGO "ANCONAMBIENTE SPA";
- ◆ indicazione della ditta aggiudicataria;
- ◆ numero di serie della carta;
- ◆ cognome, nome e matricola del dipendente

Il badge dovrà essere dotato di microchip o di banda magnetica su cui sia possibile memorizzare almeno i seguenti dati per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa:

- ◆ nome, cognome e matricola del dipendente consegnatario della carta,
- ◆ limiti di giorni della settimana in cui è possibile utilizzare la carta,
- ◆ valore nominale espresso in valuta corrente,
- ◆ termine temporale di utilizzo,
- ◆ il nome del locale dove il buono è stato utilizzato.

Non sono ammessi badge cosiddetti "ricaricabili", in quanto i badge non devono contenere valori monetari a scalare a mano a mano che vengono utilizzati. La rilevazione della consumazione del pasto è a carico della ditta e deve avvenire attraverso un sistema di rilevatori automatici installati presso tutti gli esercizi convenzionati. La ditta si impegna pertanto a provvedere all'installazione di un rilevatore automatico presso tutti i pubblici esercizi convenzionati di cui all'art. 9 ed a dare le necessarie istruzioni tecniche ai gestori, entro 30 giorni consecutivi di calendario dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione. La ditta garantisce inoltre la sicurezza del sistema elettronico, in particolare l'impossibilità da parte del gestore di modificare i dati delle transazioni (es. n. tessera, data e ora di utilizzo, ecc.). Il numero dei rilevatori automatici installati non può scendere al di sotto di quelli previsti all'avvio del servizio; eventuali spostamenti e/o nuove installazioni e/o disinstallazioni che comportino cambiamenti nell'ubicazione e/o numero dei rilevatori devono essere concordati con l'AnconAmbiente secondo le esigenze del servizio. L'installazione, la gestione, la manutenzione e la successiva disinstallazione dei rilevatori presso i locali è di competenza della ditta e non comporta alcun onere, né economico né di supporto tecnico per l'AnconAmbiente.

In tal caso la ditta si impegna a ripristinare la funzionalità del sistema elettronico entro 48 ore dalla segnalazione e, nel caso di guasto che richieda la sostituzione, a provvedere alla stessa nel più breve tempo possibile comunque non oltre 6 giorni consecutivi di calendario dal verificarsi del guasto.

ART. 4 – Descrizione della procedura e durata del servizio

Il valore facciale del buono pasto è pari a € 6,00 (euro sei/00), IVA 4% inclusa; pertanto il buono pasto, dovrà avere un valore spendibile di € 6,00 (cinque/00) IVA inclusa.

L'AnconAmbiente S.p.A. provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative al valore facciale e/o al quantitativo presunto di buoni pasto da fornire, nonché alla decorrenza delle stesse.

Si precisa che la Ditta non potrà avanzare alcun diritto a risarcimento e/o indennizzo qualora l'importo contrattuale a consuntivo subisca variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quello presunto.

I buoni pasto dovranno avere almeno validità annuale ed essere :

- emessi in formato elettronico sotto forma di un tessera elettronica con microchip;
- la ragione sociale della società di emissione.

Oltre a quanto sopra, il buono pasto dovrà riportare, se richiesto dall'AnconAmbiente, anche l'indicazione del cognome e nome del dipendente.

La Società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione elettroniche e di tracciabilità del buono pasto.

L'AnconAmbiente SpA provvederà ad ordinare i buoni pasto mensilmente tramite e-mail, salvo diversa periodicità stabilita dall'AnconAmbiente nel corso del periodo di validità contrattuale; qualora l'AnconAmbiente SpA ritenesse opportuno inoltrare l'ordine tramite supporto magnetico, sarà cura della Società fornire le opportune istruzioni sulle caratteristiche del tracciato record.

In base all'ordine ricevuto, la Società procederà al caricamento elettronico dei Buoni Pasto per ciascun dipendente, salvo diverse indicazioni.

Il caricamento dovrà avvenire tassativamente entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data dell'ordine..

La Società dovrà effettuare periodicamente i rimborsi dei buoni pasto fatturati dagli esercizi convenzionati; nel caso contrario l'AnconAmbiente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità o pretesa da essi avanzata.

Eventuali residui di buoni pasto AnconAmbiente entro la data di scadenza, su richiesta dovranno essere sostituiti dalla Società aggiudicataria con altri di pari valore, entro il mese successivo dalla richiesta.

Nel corso del periodo di validità del contratto la Società dovrà rendersi disponibile ad integrare la rete di esercizi convenzionati anche su segnalazione della AnconAmbiente inviando l'elenco aggiornato della propria rete di esercizi convenzionati.

Il rapporto contrattuale che sarà costituito all'esito della procedura di gara avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del 01/06/2021 o scadrà anticipatamente al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Resta inteso, pertanto che il fornitore sarà obbligato ad eseguire i servizi connessi al servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto, sino alla data indicata.

L'AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche.

ART. 5 – Importo, aggiudicazione e corrispettivo

Il valore nominale del buono pasto è di € 6,00, IVA 4% inclusa per n. 58 dipendenti. L'importo del servizio oggetto dell'appalto, comprensivo dell'importo delle spese per la sicurezza, è fissato in via presuntiva in € 134.000,00, IVA esclusa, così suddiviso:

Importo del servizio oggetto dell'appalto: € 134.000,00 :

- di cui soggetto a ribasso € 134.000,00;
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00 (zero).

L'aggiudicazione avrà luogo in favore della Ditta concorrente che avrà praticato l'offerta "economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il quantitativo di buoni pasto che sarà frazionatamente fornito sarà calcolato dividendo l'importo della fornitura (€ 134.000,00) per il valore aggiudicato del singolo buono pasto elettronico di ciascun singolo dipendente.

Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, l'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che la Ditta aggiudicataria del servizio possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

ART. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto di servizio:

- a) tutta la documentazione di gara, il presente Foglio Patti e Condizioni;
- b) l'offerta della Ditta aggiudicataria del servizio.

ART. 7 – Consegna del badge

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, entro 30 giorni consecutivi di calendario dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, senza oneri aggiuntivi per l'AnconAmbiente, la produzione e la consegna dei badge all'AnconAmbiente SpA – ufficio del personale – Via del Commercio n. 27 60127 Ancona. Sarà cura dell'AnconAmbiente fornire i nominativi dei dipendenti aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa. La ditta dovrà provvedere alla consegna dei badge in numero di:

♦ tanti quanti sono i dipendenti aventi diritto del servizio sostitutivo di mensa, segnalati al momento della stipula del contratto.

La magnetizzazione e la sostituzione delle tessere danneggiate, per qualsiasi motivo, o smarrite saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 8 – Sistema informatico

La ditta, quale requisito essenziale, deve disporre di un sistema per la gestione completamente informatizzata del servizio, le cui caratteristiche tecnico/funzionali dovranno essere indicate nel progetto tecnico.

La ditta deve garantire che tale sistema non permetta la manomissione sui badge, sui rilevatori automatici, sul sistema di raccolta, trasmissione, archiviazione e visualizzazione delle transazioni ed informazioni collegate. Deve essere inoltre garantita l'integrità dei dati e, in particolare, la perfetta rispondenza tra i buoni elettronici messi a disposizione dei dipendenti e gli addebiti effettuati dalla ditta.

Il sistema informatico adottato dalla ditta dovrà permettere di ricevere/scaricare dal sistema centrale, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di fruizione del pasto, almeno i seguenti dati:

♦ riepilogo mensile dei pasti erogati che dovrà indicare:

a) n. pasti totali erogati

b) n. pasti totali erogati per ogni singolo esercizio convenzionato

♦ riepilogo analitico mensile dei pasti usufruiti dal singolo dipendente che dovrà indicare:

c) dettaglio analitico giornaliero, utile per il controllo in automatico con il servizio di gestione presenze, dei pasti usufruiti con l'indicazione di cognome, nome, matricola, data, ora ed esercizio convenzionato.

ART. 9 – Ubicazione degli esercizi convenzionati

La ditta aggiudicataria deve garantire ed organizzare il servizio attraverso una rete di esercizi pubblici convenzionati dislocati sul territorio di competenza dell'AnconAmbiente, con i quali la ditta appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni.

Dovranno essere garantite convenzioni, per ogni sede dell'AnconAmbiente di seguito riportate, con il numero minimo di esercizi indicato a fianco di ciascuna, secondo la tipologia prevista al precedente art. 2 del presente Foglio Patti e Condizioni, pena l'esclusione dalla gara:

COMUNE	SEDI DI LAVORO
Ancona	Via del Commercio, 27 CAP 60127
Fabriano	Centro di Raccolta di Via V. Bachelet CAP 60044

La ditta aggiudicataria dovrà fornire all'AnconAmbiente, in sede di perfezionamento del contratto, l'elenco di tutti gli esercizi convenzionati che sarà portato a conoscenza del personale. Tale elenco potrà essere modificato, stipulando nuove convenzioni con esercizi in aggiunta o sostituzione, per ragioni inerenti la qualità delle prestazioni o la economicità delle stesse. Qualsiasi modifica inerente gli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata all'AnconAmbiente in modo da consentire una

puntuale informazione ai dipendenti interessati. Resta inteso che il servizio dovrà essere garantito anche nel periodo estivo.

ART. 10 – Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 6, e dall'art. 144, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. valutabile in base ai seguenti criteri:

- ◆ Qualità: punteggio massimo 70 punti
- ◆ Prezzo: punteggio massimo 30 punti

Prima fase: valutazione qualitativa.

Una Commissione di aggiudicazione, composta nei modi previsti dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. valuterà, antecedentemente all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la documentazione tecnica ed attribuirà (con riserva di richiedere alle ditte offerenti una integrazione della documentazione trasmessa), il punteggio relativo all'elemento qualità sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

INDICATORE DESCRIZIONE SUB CRITERI VALUTATIVI PUNTEGGIO PUNTI MAX 80/100

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PER ELEMENTO	PUNTEGGIO TOTALE
A)	Rete degli esercizi convenzionati		80/100
	Presenza di almeno 10 esercizi convenzionati entro il raggio di 1 km dalla sede di AnconAmbiente Via del Commercio n. 27 (ANCONA)	16	
	Presenza di almeno 20 esercizi convenzionati entro il CAP 60127 e 60131 (ANCONA)	15	
	Presenza di esercizi convenzionati presso ciascun Comune in cui ha sedi Anconambiente (Ancona-Fabriano-Sassoferrato-Serra dei Conti-Cerreto D'Esì)	14	
B)	Termini e modalità di pagamento agli esercenti degli esercizi convenzionati	10	
C)	Progetto tecnico e servizi aggiuntivi	25	

Criterion A – Rete degli esercizi convenzionati (punti 45/80).

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi, il numero degli esercizi da convenzionare è libero, ma ai fini della valutazione sarà tenuto valido il numero massimo di 10 esercizi, fermo restando che l'offerta presentata sarà vincolante.

Il punteggio verrà assegnato in misura proporzionale al numero dei locali convenzionati.

Criterion B – Termini di pagamento agli esercizi convenzionati (punti 10/80)

Il termine di pagamento per gli esercizi convenzionati dovrà essere inferiore a 60 giorni.

I termini di pagamento inferiori a 30 giorni saranno, ai fini della valutazione parificati a 30 giorni, fermo restando che l'offerta presentata sarà vincolante per il concorrente.

Verranno assegnati 10 pt. al termine di pagamento più basso ed agli altri termini di pagamento in misura inversamente proporzionale utilizzando la seguente formula:

$$Pa = \frac{10 \times Tb}{T}$$

Tc

Pa = punteggio assegnato

Tb = termine di pagamento più basso

Tc = termine di pagamento preso in considerazione.

Criterio C – Progetto tecnico e servizi aggiuntivi (punti 25/80)

Il progetto dovrà essere così suddiviso:

E1 - Modalità di espletamento del servizio e l'assetto organizzativo della Ditta (valutazione punti 10) ;

E2 - Assistenza agli esercenti (Il punteggio sarà attribuito valutando le varie opportunità offerte agli esercenti per la risoluzione di tutte le problematiche (assistenza telefonica, on line ect.) (valutazione punti 5);

E3 - Procedura alternativa al malfunzionamento dei POS (Il punteggio sarà attribuito valutando le soluzioni proposte per la rilevazione dei dati relativi alla fruizione del buono pasto nel caso di malfunzionamento/indisponibilità del sistema o malfunzionamento/smagnetizzazione del badge) (valutazione punti 5)

E4 - Piattaforma web per la gestione dei dati inerenti al servizio (Il punteggio sarà attribuito valutando la soluzione informatica proposta per la gestione del servizio, in particolare la funzioni di controllo e reportistica, nonché la semplicità di navigazione) (valutazione punti 5)

Il progetto tecnico verrà valutato in base a ciascun sub-criterio (E1-E2-E3-E4) sopra indicati.

Si precisa che per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi discrezionali alle diverse "proposte tecniche" dei 4 sub-criteri (E1-E2-E3-E4), l'AnconAmbiente SpA attribuirà ad ogni singola voce oggetto di valutazione i seguenti giudizi:

- OTTIMO
- DISCRETO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- INSUFFICIENTE

Al giudizio "ottimo" verrà attribuito il punteggio massimo previsto per ogni singola caratteristica; al giudizio "insufficiente" non verrà attribuito alcun punteggio.

Ai giudizi intermedi verrà attribuito un punteggio direttamente proporzionale, come di seguito specificato:

<i>CRITERIO</i>	<i>PUNTEGGIO MAX</i>	<i>OTTIMO</i>	<i>DISCRETO</i>	<i>BUONO</i>	<i>SUFFICIENTE</i>	<i>INSUFFICIENTE</i>
E1	10	10	8	6	3	0
E2/E3/E4	5	5	3	2	1	0

Seconda fase: prezzo (punti 20/80)

I 20 punti relativi al prezzo saranno attribuiti, in seduta pubblica, dal Seggio di gara, alla ditta che avrà offerto lo sconto percentuale più alto, in ragione della percentuale di sconto applicata sul valore nominale del buono pasto elettronico.

Alle restanti ditte sarà assegnato un punteggio con criterio inversamente proporzionale applicando la seguente formula: $Pa = 20 \times Sp$

Sb

Pa = punteggio assegnato

Sp = sconto % offerta presa in considerazione

Sb = sconto % più alto

L'AnconAmbiente considera inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali. L'AnconAmbiente si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora le condizioni economiche proposte non risultassero convenienti ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

Saranno ESCLUSE dalla gara le offerte il cui sconto percentuale offerto sia superiore allo sconto incondizionato praticato agli esercenti.

Si precisa che i singoli punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica verranno considerati fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, senza arrotondamento.

In caso di parità punteggio finale si procederà all'aggiudicazione al concorrente che avrà presentato la migliore offerta tecnica. In caso di ulteriore parità saranno richiesti miglioramenti dell'offerta economica.

AnconAmbiente in fase di aggiudicazione comunicherà alla Ditta aggiudicataria l'opzione scelta.

La percentuale di sconto indicata nell'offerta economica (Modello D) sarà da ritenere fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 11 - Offerte anormalmente basse

L'Amministrazione procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di conseguenza alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi qualitativi siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Foglio Patti e Condizioni.

ART. 12 – Verifica requisiti

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell'aggiudicatario di cui agli artt. 80 e 82 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avviene ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice dei Contratti.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, generando il documento PassOE.

ART. 13 – Stipulazione contratto

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla verifica dei requisiti dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara.

È facoltà dell'AnconAmbiente S.p.A. procedere in via d'urgenza, all'assegnazione dell'esecuzione del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse presentare, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, l'AnconAmbiente S.p.A. potrà ritenere la Ditta decaduta dall'assegnazione del servizio, ed applicherà i provvedimenti conseguenti previsti dalla vigente normativa. Il contratto a scrittura privata, sarà stipulato tra l'AnconAmbiente S.p.A. e la Ditta aggiudicataria del servizio.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.

ART. 14 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione della procedura

Qualora nel corso di esecuzione del contratto di servizio, si rendesse necessario procedere a modifiche della procedura per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'AnconAmbiente S.p.A. potrà apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dalla Ditta aggiudicataria del servizio, se non sarà preventivamente approvata dall'AnconAmbiente S.p.A. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta in favore della Ditta aggiudicataria del servizio e ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della Ditta aggiudicataria del servizio, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 – Oneri a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.

Il servizio, come definito all'art. 1, dovrà essere eseguito a perfetta "regola d'arte" nelle modalità descritte all'art.2 "Descrizione della procedura e durata del servizio".

ART. 16 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria del servizio.

La Ditta è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di incarico e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata, restando espressamente inteso che le prescrizioni contenute nel presente atto sono dalla Ditta aggiudicataria del servizio sostitutivo mensa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che pertanto la loro osservanza non limita né riduce la responsabilità della Ditta medesima.

La Ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni arrecati alla AnconAmbiente S.p.A. in dipendenza ed in occasione dell'esecuzione del servizio e a sollevare l'AnconAmbiente S.p.A. da ogni relativa richiesta, nonostante l'obbligo della Ditta stessa ad ottemperare agli ordini emanati dalla AnconAmbiente S.p.A.

L'Appaltatore è, in ogni caso, il solo responsabile nei confronti dell' AnconAmbiente S.p.A. e dei terzi di ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all'esecuzione dell'appalto, di tal che AnconAmbiente S.p.A. dovrà essere tenuta completamente manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza in merito. L'Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti dell'AnconAmbiente S.p.A. anche per fatti addebitabili a terzi, nel caso di eventuale differimento del conferimento presso il loro impianto di proprietà.

La ditta/impresa dovrà esprimere e comunicare all'Anconambiente SpA il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente del servizio. A detto referente compete:

- organizzare il caricamento dei buoni elettronici secondo gli ordinativi emessi dall'AnconAmbiente;
- tenere i rapporti con il referente dell'AnconAmbiente.

ART. 17 – Riferimento a leggi e regolamenti

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni. La Ditta, nell'esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto

ART. 18 – Pagamenti e tracciabilità

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico a cadenza mensile e dovranno comprendere tutti i buoni elettronici ordinati nel mese di competenza; le stesse dovranno essere firmate per presa visione ed accettazione del servizio espletato dal Direttore dell'Esecuzione che ne accerta la regolarità e autorizza il pagamento.

Il relativo pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

Le fatture non verranno saldate e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.

Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche un solo servizio non regolarmente svolto e controllato.

La fatture dovranno riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) e il numero dell'ordinativo emesso dall'AnconAmbiente.

Le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" con la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R.633/1972".

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture in "formato elettronico" utilizzando i seguenti dati di riferimento dell'AnconAmbiente S.p.A. - Codice Interscambio SDI: M5UXCR1 – Canale di Fatturazione B2B.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

Si precisa che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all'incasso in favore di terzi.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i., introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.08 n.29 del 08.10.09, n. 27 del 23.09.11 e n. 13 del 21.03.2018, l'AnconAmbiente non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Con la sottoscrizione della lettera di affidamento l'AnconAmbiente sarà autorizzata al trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i.

In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ogni transazione relativa al contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dalla Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dall'AnconAmbiente esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l'esecuzione delle transazioni relative al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto.

In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente servizio.

Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'AnconAmbiente S.p.A..

ART. 19 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e smi.. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del medesimo D.Lgs 50/2016 e smi.

ART. 20 – Garanzie di buona esecuzione dell'esecuzione del servizio

L'esecuzione servizio di recupero rifiuti deve essere svolta a regola d'arte, con l'impiego di personale, attrezzature e materiali rispondenti alla norma vigente-

La Ditta aggiudicataria del servizio è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti che si dovessero manifestare a seguito dello svolgimento del servizio. Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della AnconAmbiente S.p.A..

AnconAmbiente S.p.A. si riserva di effettuare controlli per verificare la corretta modalità di esecuzione del servizio affidato per tutta la durata del contratto, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del FPC e del contratto.

ART. 21 – Accettazione dell'esecuzione del servizio

AnconAmbiente S.p.A., sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare l'esecuzione del servizio o rifiutarlo qualora risulti incompleto ed in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche e legislative. L'assenza della Ditta aggiudicataria durante le fasi di verifica e accettazione dell'esecuzione del servizio espletato, non invalida il risultato dello stesso. L'accettazione del servizio non esonera comunque La Ditta aggiudicataria da eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in seguito accertate; in tal caso La Ditta aggiudicataria del servizio è invitata da AnconAmbiente S.p.A. ad assistere ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.

ART. 22 – Penali

AnconAmbiente si avvarrà della facoltà di applicare una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo del caricamento telematico parziale o totale dei Buoni Pasto; nel caso di slittamento al mese successivo del caricamento telematico (parziale o totale) dei Buoni Pasto richiesti la penale applicabile sarà forfettizzata nella misura di € 1.000,00 (euro mille/00).

L'AnconAmbiente S.p.A. potrà risolvere anticipatamente il contratto al verificarsi della terza inadempienza, ferma restando l'applicazione delle penali e la possibilità di escussione della cauzione presentata a fronte degli obblighi contrattuali assunti.

Qualora nel corso del periodo di validità del contratto pervenissero segnalazioni di esercizi non convenzionati, contrariamente a quanto indicato in sede di offerta, l'AnconAmbiente S.p.A. si avvarrà della facoltà, previa verifica, di applicare una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00); nel caso il numero degli esercizi non più convenzionati rispetto a quanto indicato in sede di offerta risultasse superiore a cinque, sarà facoltà dell'AnconAmbiente S.p.A. risolvere anticipatamente il contratto. Tali provvedimenti non verranno adottati nel caso di cessazione dell'attività da parte degli esercizi convenzionati.

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dall'AnconAmbiente S.p.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo delle spese di sicurezza.

Previa contestazione degli addebiti, le penali saranno comunicate all'aggiudicatario con lettera raccomandata oppure riportate sul Certificato di pagamento ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte di AnconAmbiente S.p.A.

ART. 23 - Vincolo giuridico e deposito cauzionale

La Ditta aggiudicataria, ai fini del perfezionamento del contratto, dovrà fornire una cauzione ai sensi e con le modalità indicate dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto per una somma garantita pari al 10% dell'importo contrattuale aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso superiore al 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; tale cauzione rimarrà vincolata fino all'emissione del certificato di conformità del servizio.

ART. 24 – Responsabilità e polizze assicurative

La Ditta aggiudicataria del servizio assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della AnconAmbiente S.p.A. o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria del servizio è responsabile verso la AnconAmbiente S.p.A. e i terzi del servizio e dei danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento dello stesso ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta, pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte dell'AnconAmbiente S.p.A.

L'AnconAmbiente S.p.A. potrà aggiungere, al corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta aggiudicataria del servizio per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

AnconAmbiente S.p.A. è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo FPC.

La Ditta aggiudicataria del servizio solleva AnconAmbiente S.p.A. da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

ART. 25 – Facoltà di recesso

AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale, fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. In caso di recesso del contratto, per cause imputabili alla Ditta aggiudicataria del servizio, nulla sarà dovuto in termini economici.

ART. 26 – Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 27 – Fallimento o morte dell'appaltante o variazione della ragione sociale

In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria del servizio, l'affidamento si intenderà senz'altro revocato e AnconAmbiente S.p.A. provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell'AnconAmbiente S.p.A. scegliere nei confronti dell'erede della Ditta aggiudicataria del servizio, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà comunicare alla AnconAmbiente S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della Ditta indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

ART. 28 – Osservanza di leggi e decreti

La Ditta aggiudicataria del servizio sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente FPC. La Ditta aggiudicataria del servizio è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette per lo svolgimento del servizio in oggetto del presente FPC. La Ditta aggiudicataria dell'esecuzione del servizio dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dello svolgimento del servizio stesso.

In particolare il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore e altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii..

ART. 29 - Codice Etico

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente SpA sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet www.anconambiente.it – amministrazione trasparente).

ART. 30 – Protezione dei dati personali

La Ditta aggiudicataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nel corso del servizio; tali informazioni non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte della Ditta aggiudicataria del servizio stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente FPC. L'inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e l'AnconAmbiente S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016: il trattamento dei dati personali da parte della AnconAmbiente S.p.A., viene effettuato ai fini contabili e fiscali e sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini.

ART. 31 – Risoluzione del contratto

Salve le ipotesi regolate nel presente FPC, la risoluzione del contratto sarà regolata dalle disposizioni del codice civile, articoli 1453 e seguenti. In caso di risoluzione del contratto imputabile alla Ditta aggiudicataria del servizio, l'AnconAmbiente S.p.A. avrà diritto ad escutere la garanzia definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvi in ogni caso il risarcimento delle spese e del danno ulteriore.

L'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso di:

- a. frode nell'esecuzione del servizio;
- b. manifesta incapacità nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del servizio;
- c. più di 3 reiterate e gravi violazioni in un anno degli obblighi contrattuali adeguatamente documentate, non risolte a seguito di formali diffide da parte della AnconAmbiente S.p.A.;
- d. ritardo nell'esecuzione del servizio protratto per più di 5 giorni rispetto alla data stabilita;
- e. riscontrata e accertata inadempienza alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f. sospensione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- g. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente FPC e dalla legislazione vigente;
- h. mancato reintegro del deposito cauzionale;
- i. scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta aggiudicataria del servizio;
- j. mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- k. violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la AnconAmbiente S.p.A. da ogni azione o pretesa di terzi;
- l. violazione dell'obbligo di acconsentire l'effettuazione di verifiche e controlli da parte del personale incaricato dalla AnconAmbiente S.p.A.
- m. perdita del possesso anche di solo un requisito di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- n. mancato possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalle norme che disciplinano l'oggetto del servizio;
- o. inosservanza degli obblighi di riservatezza.

In caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria del servizio si impegnerà a fornire all'AnconAmbiente S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessaria al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio stesso.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del Codice dei contratti, l'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria del servizio dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto per le mancanze ed inadempienze di cui sopra l'AnconAmbiente S.p.A. non riconoscerà alla Ditta aggiudicataria del servizio alcun importo per il servizio svolto.

In caso di risoluzione del contratto si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originaria Ditta aggiudicataria del servizio.

ART. 32 – Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra l'AnconAmbiente S.p.A. e la Ditta aggiudicataria del servizio, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello del Foro di Ancona.

Per qualsiasi informazione o chiarimento tecnico gli interessati potranno rivolgersi al referente: Marco Impiglia
-Tel. 071 2809827 email: ufficio.personale@anconambiente.it per qualsiasi informazione o chiarimento
amministrativo al referente Sig. Cristiano Feliziani Tel. 071 2809828 e-mail: c.feliziani@anconambiente.it .

(18.02.2020)

Il Rup (dott. Roberto Rubegni)